

# TRIBUNALE DI NAPOLI

XIII sezione civile

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

N.R.G. 20625 \2022

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Caterina Molfino   Presidente

dott. ssa Grazia Bisogni           Giudice designato

dott.ssa Manuela Granata   Giudice

pronuncia il seguente decreto.

Il Collegio,

letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, avanzata ai sensi dell'art. 35bis, comma 4, d.lgs. 25\2008;

considerato che il provvedimento impugnato ha dichiarato la manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, reiterata dal ricorrente, a causa della sua provenienza da un paese rientrante nel novero di quelli sicuri ai sensi dell'art. 2bis d.lgs. 25\2008 (Senegal);

ritenuto che, allo stato, salvi gli esiti dell'istruttoria della causa e della sua decisione, rimessa al Collegio, appaiono sussistere gravi e circostanziate ragioni per accogliere la richiesta;

osservato, infatti, indipendentemente dalla credibilità delle dichiarazioni, che l'istante, oltre a sostenere di essere nato nel 1999 e non nel 1988, ha allegato uno nuovo motivo per conseguire la protezione internazionale, consistente nella sua omosessualità, per il quale proprio la scheda informativa sul Senegal, redatta dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo in attuazione dell'art. 2bis d.lgs. 25\2008, sottolinea la pericolosità del paese, riportando quanto segue: "Le maggiori preoccupazioni, anche in ambito UE sono in relazione alla tutela dei diritti LGBTI. Numerose le condanne in applicazione dell'art. 319.3 del Codice Penale che prevede il reato di omosessualità. Le Autorità senegalesi sostengono tuttavia che il Paese non sia ancora pronto per normative più "progressiste" anche in considerazione della delicatezza che questi temi ricoprono per la leadership religiosa";

ritenuto, quindi, che già la suddetta scheda informativa non sembra che potesse consentire alla Commissione di decidere della manifesta infondatezza della domanda, in relazione ai motivi fondanti la medesima ed alle specifiche condizioni del richiedente;

reputato, quindi, che siffatta decisione appare priva dei presupposti richiesti dall'art. 2bis cit., indipendentemente dalla credibilità del ricorrente;

PQM

Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Dispone che la cancelleria notifichi:

- 1) il presente provvedimento al ricorrente;
- 2) il presente provvedimento e l'istanza di sospensione alla controparte.

Napoli, 12/09/2022

Il Presidente del Collegio  
Dott.ssa Caterina Molfino